

N. 8657-13 R.G. Notizie reato
N. 5928-13 R.G. GIP

Sentenza n. 541
del
Deposito
in Cancelleria
oggi
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Ufficio GIP – GUP

Il Giudice Dott.ssa Angela Maria NUTINI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di
[REDACTED], nato a [REDACTED], con domicilio dichiarato in
Novara, [REDACTED] - assente
difeso, di fiducia, dall'Avv. **Alessandro BRUSTIA** del Foro di Novara.

IMPUTAZIONE

dei reati di cui:
*Delitto di cui all'art.81 cpv. C.P. e 73 co. 5° D.P.R. n. 309/90 per avere, in diverse occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno di legge criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, ceduto a [REDACTED] quantitativi imprecisati (l'ultimo del peso di grammi 22,5) di marijuana, (sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 del decreto) nonché illecitamente detenuto presso la propria abitazione grammi 76,6 della medesima sostanza che — per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo e per la concomitante presenza di un bilancino di precisione — apparivano destinati ad un uso non esclusivamente personale, fatti di lieve entità.
In Novara fino al 03/12/2013.*

Conclusioni delle parti:

P.M.: chiede condannarsi l'imputato alla pena finale di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa così calcolata:

pena base: anni 1 di reclusione ed euro 1.500, 00 di multa;

ridotta, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni mesi 8 di reclusione ed euro 1.200, 00 di multa; pena sospesa se concedibile

Difesa: condannarsi l'imputato alla pena ridotta al minimo con la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

PROCEDURA

L'imputato viene giudicato in regime di giudizio abbreviato, regolarmente richiesto e ammesso in fase di udienza preliminare.

Alla luce degli elementi di indagine raccolti nel fascicolo del P.M. ritiene il Giudicante che emerga, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

IN FATTO

Dagli atti di indagine, esaustivi e conducenti, emerge che, in data 4 dicembre 2013, intorno alle ore 22,00, operanti dei Carabinieri della Stazione di Novara, nell'ambito dell'attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio al dettaglio di stupefacenti nei locali del centro della città di Novara e di un mirato servizio di osservazione e controllo dei movimenti dell'imputato [REDACTED], giovane barista e pizzaiolo di Novara, lo vedevano rincasare al civico [REDACTED]

Trascorsa una decina di minuti notavano un ragazzo che si dirigeva verso il predetto civico e, effettuata una telefonata e verosimilmente fattosi aprire l'cancello, entrava all'interno del condominio.

Dopo un'ulteriore ventina di minuti il medesimo ragazzo scendeva con l'ascensore e gli operanti, ritenuto potesse detenere dello stupefacente appena acquistato, lo bloccavano.

Identificato in [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e riscontrato il possesso di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana, conduceva gli operanti al quinto piano della palazzina [REDACTED] ed indicava la porta d'ingresso del domicilio della persona che poco prima gli aveva ceduto lo stupefacente.

Interrogato a sommarie informazioni, riferiva di fare uso saltuario di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e di avere telefonato la sera stessa all'amico [REDACTED] al quale aveva chiesto se ne avesse la disponibilità. Recatosi presso l'abitazione di questo ultimo per l'acquisto, gli era stato consegnato lo stupefacente richiesto pagando la somma di € 150,00 e, immediatamente uscito dall'immobile, era stato fermato dai Carabinieri, al quale aveva spontaneamente consegnato la sostanza poc'anzi acquistata. Riferiva altresì di avere in altre occasioni acquistato hashish solo se [REDACTED] non aveva la disponibilità della marijuana, precisando che era la prima volta che ne acquistava un tale quantitativo, ovvero sia 30 g.

Gli operanti bussavano alla porta e si qualificavano come Carabinieri e dopo alcuni minuti di attesa compariva sulla porta un giovane che veniva identificato in [REDACTED], il quale asseriva di trovarsi da solo nell'appartamento della propria convivente. Spiegato subito il motivo della presenza, intimatogli di consegnare eventuale stupefacente detenuto, affermava di non averne.

Al momento dell'ingresso dell'abitazione gli operanti constatavano immediatamente che la porta del balcone al quale si accede dalla cucina era spalancata e la luce del balcone era accesa. Il brigadiere Piccarreta affacciandosi dal balcone notava proprio in corrispondenza del balcone, adagiata sul giardino sottostante, una busta di plastica, che veniva recuperata e che risultava poi contenere grammi 86 lordi di sostanza stupefacente del tipo maituana.

[REDACTED] ammetteva quindi di essersene disfatto gettandola dalla finestra.

Venivano quindi posti in sequestro una busta trasparente di cellophane contenente la sostanza succitata, un bilancino di precisione senza marca, perfettamente funzionante, e la somma in contanti di € 150,00 suddivise in tre banconote da €50,00. Si procedeva quindi all'arresto obbligatorio in flagranza in relazione all'incolpazione di cui all'art. 73 comma 1 e 1 bis d.p.r. 309/1990 e, in sede di convalida, [REDACTED] ammetteva l'addebito contestatogli relativo alla cessione, nell'occasione, della sostanza stupefacente al [REDACTED], precisando di avere ceduto sostanza stupefacente al [REDACTED] a fronte della corresponsione dell'importo di €150,00, negando tuttavia di avere in passato tenuto analoghe condotte.

La consulenza tecnico-chimica disposta dal P.M. sulla sostanza stupefacente rinvenuta, e posta sotto sequestro, evidenziava trattarsi di marijuana rispettivamente del peso di 76,6 gr. contenente principio attivo pari a 420 dosi medie drogati e del peso di 22,5 gr. contenente principio attivo pari a 102 dosi medie drogati.

IN DIRITTO

Le condotte di cessione di 30 g di marijuana e di detenzione di 76,6 g della medesima sostanza ai fini della cessione sono pienamente provate.

L'imputato [REDACTED] non ha contestato la cessione del 4 dicembre 2013 al [REDACTED] né la detenzione della restante sostanza, sostenendone tuttavia l'uso personale.

L'imputato ha negato di avere nel passato ceduto sostanze al medesimo [REDACTED], depositando indagini difensive e, segnatamente, la dichiarazione della donna con la quale convisse nell'abitazione di viale [REDACTED] tra il maggio 2013 ed il luglio 2014, secondo la quale [REDACTED] non si sarebbe mai recato in tale abitazione e secondo la quale l'imputato le riferì dopo l'arresto che solo in tale occasione aveva venduto la sostanza al [REDACTED] e che era la prima volta.

Invero non vi è motivo di ritenere che [REDACTED], dimostratosi da subito collaborativo, abbia riferito circostanze non vere; per contro, le dichiarazioni difensive di [REDACTED] non sono determinanti ai fini della decisione posto che, così come non fu presente al momento dell'arresto, può benissimo non essere stata presente nelle precedenti occasioni in cui [REDACTED] ha riferito di aver acquistato sostanze da [REDACTED].

D'altro canto la presenza del bilancino di precisione e la condotta tenuta dall'imputato al momento dell'arrivo degli operanti conducono a ritenere inattendibile la circostanza che il medesimo possa avere detenuto la marijuana per consumo personale. Non è determinante, infatti, né l'assenza di una qualche contabilità, trattandosi di un piccolo spacciatore, né l'assenza di singole dosi, ben potendo essere stato l'imputato arrestato prima che le predisponesse, utilizzando appunto il bilancino di precisione. Per gli stessi motivi, trattandosi di un piccolo spacciatore, non è incompatibile con la condotta contestata l'esistenza di un'altra fonte di reddito né il rinvenimento del solo prezzo della cessione della sostanza venduta quella stessa sera al Natale.

Appurata la responsabilità dell'imputato in ordine al capo di imputazione, così come formulato dal Pubblico Ministero nell'originario capo di imputazione, resta da osservare che è corretta la qualificazione giuridica dei fatti con sussunzione sub art. 375 DPR 309/90.

Come insegna la Suprema Corte "In materia di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il giudice del merito deve fornire in motivazione un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del reato. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la circostanza attenuante, per la detenzione a fini di spaccio di 7 grammi e mezzo lordi di cocaina, sulla scorta del "dato ponderale e quello qualitativo" (Cass., Sez. 6, sentenza n. 27809 del 05/03/2013 - dep. 25/06/2013).

Nel caso di specie risulta un solo precedente per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2, lett. B C. d. S.

Per quanto le dichiarazioni di [redacted] non possano essere utilizzate per escludere che abbia in precedenza ceduto sostanze a [redacted], come dal medesimo dichiarato, esse, in quanto rese dalla convivente all'epoca dei fatti, portano comunque a ritenere che l'imputato, barista e pizzaiolo, non vivesse esclusivamente del traffico di sostanze stupefacenti, peraltro del solo tipo "leggero". A ciò va aggiunta altresì condotta, pur parzialmente, ammissiva.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 impedisce di disciplinare questi fatti secondo le disposizioni introdotte dalla L. n. 49/2006 e che il raffronto va dunque operato tra la originaria disciplina del d.P.R. n. 309/1990, mai validamente abrogata, e quella introdotta dai più recenti interventi legislativi, certamente applicabile ai processi ancora pendenti, ex art. 2, comma 4, c.p., trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina introdotta dalla l. n. 79/2014, che porta a qualificare la fattispecie come autonoma.

Per quanto, infatti, come di seguito si motiverà, applicandosi un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale la qualificazione come fattispecie autonoma non comporta di per sé un alleggerimento della pena, la natura di fattispecie autonoma comporta pur sempre una riduzione dei termini della prescrizione, della quale può beneficiare l'imputato.

Considerata la cornice edittale dai 6 mesi ai 4 anni per la pena detentiva e da €1.032,00 ad €10.329,00 per la pena pecuniaria, in ragione del non modico quantitativo di sostanza detenuta e ceduta, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati, alla luce della medesimezza del disegno criminoso di delle cessioni, in più occasioni, di sostanze stupefacenti e della detenzione delle medesime, partendo da una pena base di anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa, si opera l'aumento per la continuazione nella misura di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 3600 di multa, per una pena finale, operata la diminuzione del rito, di anni 1, mesi 6 di reclusione ed €2400,00 di multa.

non concessa
penale

Le stesse ragioni già evidenziate in punto qualificazione della fattispecie legittimano, una prognosi favorevole circa l'astensione dell'imputato dal commettere nuovi reati, al che consegue la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Il precedente porta a ritenere invece non accoglibile l'istanza della non menzione Vanno da ultimo ordinate, ex art. 240/2, n. 2), c.p., confisca e distruzione di tutto lo stupefacente e del bilancino in sequestro e la confisca nonché devoluzione alla Cassa Ammende della somma di €150,00 in sequestro.

P.Q.M.

v. gli art. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara [redacted] colpevole dei reati ascrittigli uniti dal vincolo della continuazione e applicata la diminuzione del rito lo condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 2400,00 multa oltre spese del giudizio e di mantenimento in carcere;

V. gli artt. 163 c.p.

Ordina la sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge; non concede il beneficio della non menzione.

V. l'art. 240/2, n. 2), c.p.

Ordina confisca e distruzione di tutto lo stupefacente e del bilancino in sequestro e la confisca nonché devoluzione alla Cassa Ammende della somma di €150,00 in sequestro.

Motivazione in gg 15 ex art. 544/2 c.p.p.

Novara, il 30 ottobre 2015

IL GIUDICE

(Dott.ssa Angela Maria NUTINI)

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositario in Cancelleria
Novara, il 2.11.15

